

## **COSTITUIRE UN'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO**

- ✚ Stesura atto costitutivo e statuto (v. bozze in allegato)
- ✚ Domanda di attribuzione del codice fiscale presso l'Agenzia delle Entrate territorialmente competente
- ✚ Deposito del contratto di Associazione (atto costitutivo e statuto) in duplice copia originale da parte del rappresentante legale o di un suo delegato presso l'Agenzia delle Entrate territorialmente competente

## **ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE**

### Organi necessari

- ✚ **Assemblea dei soci:** è formata da tutti gli aderenti all'associazione. Deve essere riunita almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Ha competenza inderogabile sulle modificazioni dell'atto costitutivo e statuto, la nomina e la revoca del consiglio direttivo, l'approvazione del bilancio consultivo, lo scioglimento anticipato dell'associazione
- ✚ **Il Consiglio Direttivo:** deve essere formato da un numero dispari di persone che varia generalmente dalle 3 alle 7 persone. Esso deve nominare al suo interno un presidente ed eventualmente un vicepresidente, un tesoriere e un segretario. Ha funzioni operative

### Organi non necessari

- ✚ **Organi di controllo:** possono essere organi di controllo della vita amministrativa come il Collegio dei revisori o organi di garanzia statutaria come il Collegio dei sindaci

## **PATRIMONIO**

- ✚ Le principali fonti di entrata che permettono all'associazione di considerarsi ente non commerciale, possono così classificarsi:

- quote di iscrizione all'associazione
- contributi annui ordinari ed eventualmente straordinari
- versamenti volontari degli associati
- contributi da parte di enti locali

N.B. nel caso in cui sia dichiarata l'estinzione dell'associazione o disposto il suo scioglimento, è imposto l'obbligo di destinare il patrimonio esclusivamente ad enti, rientranti in particolari categorie previste dallo statuto

## **I LIBRI SOCIALI**

- ✚ **libro soci:** riporta i dati anagrafici in termini cronologici degli associati

- ✚ libro volontari o aderenti: è l'unico libro obbligatorio ai fini assicurativi. Deve riportare i nominativi delle persone che effettivamente prestano servizio per l'associazione e deve essere firmato e timbrato in ogni sua pagina
- ✚ libro verbale del consiglio direttivo
- ✚ libro verbale dell'assemblea dei soci
- ✚ libro verbale di ogni altro organo sociale previsto dallo statuto

## **PECULIARITA' DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO**

Lo statuto deve indicare:

- ✚ l'assenza di fini di lucro
- ✚ la democraticità della struttura
- ✚ l'elettività e la gratuità delle cariche associative
- ✚ la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti
- ✚ i criteri di ammissione ed esclusione dei soci
- ✚ gli obblighi e i diritti dei soci
- ✚ obbligo di formazione del bilancio
- ✚ modalità di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci
- ✚ modalità di scioglimento dell'associazione
- ✚ assicurazione obbligatoria dei volontari.
- ✚ finalità di solidarietà sociale

## **ASSICURAZIONE**

Coloro che prestano attività per l'associazione devono essere per legge assicurati. L'assicurazione deve essere numerica e non nominativa e deve riguardare i volontari i cui dati anagrafici sono riportati nel libro volontari di cui sopra. Assicurazione contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività medesima.

## **REGISTRO REGIONALE DEL VOLONTARIATO**

Per stipulare convenzioni con enti pubblici o comunque per avere maggiore riconoscimento all'esterno, si può richiedere l'iscrizione della propria associazione all'albo regionale del volontariato. In tal modo si diventa anche automaticamente ONLUS Organizzazioni non lucrative di utilità sociali. (per l'iscrizione vedi allegato)

## **ISCRIZIONI AL CESPIM**

I servizi forniti dal Cespim sono gratuiti e sono offerti a tutte le associazioni iscritte e non iscritte. Le associazioni che lo desiderino possono diventare soci e in tal modo essere informati su tutte le iniziative formative e partecipare attivamente alla gestione del Centro. L'iscrizione è gratuita. (vedi modulo in allegato)

**ATTO COSTITUTIVO  
DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO  
"nome"**

Il giorno ..... si sono riuniti a (luogo).....

I signori:

- ....
- .....
- ....
- ...
- 

Stipulando e convenendo quanto segue:

**Art.1** - Tra i sottoscritti è liberamente costituita l'associazione di volontariato denominata .....  
con sede a ..... Via:.....

**Art.2** - L'associazione è costituita per esclusivi fini di solidarietà sociale senza fini di lucro, ai sensi della Legge 266/91; quindi esente dall'imposta di bollo come previsto dall'art.8 della suddetta Legge.

**Art.3** - I costituenti approvano in questa sede articolo per articolo e nel suo compendio – lo statuto dell'associazione che, composto ..... articoli, viene allegato al presente atto per entrarne a far parte integrante e non scindibile.

**Art.4** - Lo scopo dell'associazione, che persegue il fine di solidarietà sociale, è ampiamente illustrato all'art..... dello Statuto.

**Art.5** - Sulla base di pregresse informali intese, a ricoprire le cariche sociali vengono chiamati i signori:

alla carica di Presidente il signor  
alla carica di Vicepresidente la  
alla carica di segretario il signor  
alla carica di consigliere il  
alla carica di consigliere tesoriere il

**Art. 6** - Il presidente è espressamente autorizzato a compiere gli atti per l'iscrizione dell'associazione all'albo regionale del volontariato e al centro di servizio per il volontariato competente per zona.

Letto, firmato e sottoscritto

.....

.....

.....

.....

.....

Luogo e data .....

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**

.....nome.....

### **Art. 1 – Costituzione**

1.E' costituita l'Associazione di volontariato denominata “.....” che in seguito sarà denominata l'Organizzazione. Tale Associazione è costituita ai sensi della Legge 266/91 e della Legge Regionale 15/92 e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

2.L'organizzazione ha sede in.....

### **Art. 2 – Principi**

1. L'associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà esclusivamente ad una struttura democratica, all'elettività delle cariche, alla gratuità delle cariche associative, alla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo rimborso delle spese anticipate dall'aderente in nome e per conto dell'associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

2. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali (Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori, ecc.) vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria degli aderenti; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, Vicepresidente, ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo.

3.L'organizzazione potrà avvalersi delle prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento (L.266/91)

4. La durata dell'Associazione è illimitata.

5. Il Consiglio Direttivo può trasferire la sede nell'ambito della stessa città o di altre città, nonché istituire sedi e sezioni distaccate anche in altre città della Regione, senza necessità di una deliberazione dell'Assemblea.

6.L'organizzazione potrà partecipare, quale socio, ad altri circoli o coordinamenti e/o associazioni aventi analoghi scopi.

### **Art. 3 - Scopi e finalità**

L'Organizzazione non ha fini di lucro, si avvale in modo determinante delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'Associazione persegue fini di solidarietà sociale, in particolare si propone di:

- 
- 
- 
- 

L'Associazione intende attuare una serie di attività che abbiano come fine:

- 
- 
- 

### **Art. 4 - Aderenti dell'Organizzazione**

1. Possono aderire all'organizzazione, oltre ai fondatori, tutti i cittadini che dichiarano di accettare lo statuto le sue finalità e che si impegnino ad operare per il loro conseguimento. Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri e tanto agli aderenti donne quanto agli uomini sono garantite pari opportunità.

2. Il numero è illimitato. e possono essere distinti in

- a-volontari
- b-ordinari
- c-sostenitori
- d-onorari

- a) sono soci volontari quelli che partecipano direttamente alla vita attiva dell'associazione e per i quali la stessa stipula polizze assicurative indicate dalla legge.
- b) sono soci ordinari tutti quelli che accettano di sostenere l'associazione mediante pagamento della quota annuale
- c) sono soci sostenitori quelli nominati dal Consiglio Direttivo per sussidi finanziari di particolare rilevanza.
- d) sono soci onorari le persone fisiche, giuridiche o Enti, nominate dal Consiglio Direttivo, che condividono gli scopi dell'Organizzazione e contribuiscono alla sua espansione ed al suo prestigio.

#### **Art. 5 - Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti**

1. La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'organizzazione. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Organizzazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione e sottoporle all'approvazione dell'Assemblea Generale degli Aderenti.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso della cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.

Gli aderenti hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti.

Hanno diritto di voto in assemblea gli aderenti che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.

Lo status di aderente, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo punto n. 2. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

2. Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione, senza oneri per gli stessi per i seguenti motivi:

- decesso;
- dimissioni volontarie
- sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- mancato versamento della quota associativa per un anno;
- comportamento contrastante con gli scopi statutari, inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali, materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.

3. L'espulsione viene deliberata dal Consiglio Direttivo per giusta causa nel rispetto del principio del contraddittorio: contro ogni provvedimento è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea degli aderenti.

#### **Art. 6 - Diritti e doveri degli aderenti**

1. Gli aderenti hanno pari diritti, doveri e dignità e sono garantiti i diritti inviolabili della persona all'interno della vita dell'Organizzazione.

2. Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese dell'Organizzazione. La quota associativa a carico degli aderenti è deliberata dall'Assemblea. E' annuale, non rimborsabile in caso di recesso o perdita della qualità di aderente, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

3. Gli aderenti hanno diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e divotare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Organizzazione
- di usufruire di tutti i servizi dell'Organizzazione
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

4. Gli aderenti sono obbligati:

- ad osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a pagare la quota associativa;
- a svolgere le attività precedentemente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Organizzazione.

5. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono effettuate in modo personale, spontaneo a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure direttamente dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

6. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione.

### **Art. 7 - Patrimonio e Risorse Economiche**

1. Il patrimonio è costituito da beni mobili e immobili conferiti all'atto della costituzione e che saranno inventariati entro tre mesi dalla registrazione del presente contratto.

2. L'Organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi da privati;
- contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

3. I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito e/o Banco Postale stabilito dal Consiglio Direttivo.

4. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme del Presidente e/o del Segretario (o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

5. E' fatto d'obbligo agli organi sociali di provvedere e vigilare sulla conservazione e mantenimento del patrimonio.

### **Art.8 - Organi Sociali dell'Organizzazione**

1. Organi dell'Organizzazione sono:

- l'Assemblea Generale degli Aderenti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Collegio dei Revisori.

- Collegio dei Probiviri (facoltativo)
2. Tutte le cariche dell'Organizzazione sono gratuite, hanno durata di.....anni e possono essere riconfermate.
  3. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

### **Art.9- Assemblea Generale degli Aderenti**

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Organizzazione.
2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Organizzazione ed in caso di sua assenza dal vice- presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.
3. La convocazione è fatta in via ordinaria una volta l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Organizzazione.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima.
5. L'Assemblea ordinaria viene convocata per l'approvazione:
  - del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
  - della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente.
6. L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle questioni sollevate dai richiedenti.
7. In prima convocazione l'Assemblea regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aderenti, presenti in proprio o per delega, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.
8. Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega.
9. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatta eccezione per le richieste di modificazione dello Statuto per le quali è richiesta la presenza di tre quarti degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e quello per lo scioglimento dell'organizzazione come previsto dall'art.23.
10. I compiti dell'Assemblea sono:
  - eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
  - approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
  - approvare il bilancio di previsione;
  - approvare il bilancio consuntivo;
  - deliberare in merito alle richieste di modifica dello Statuto;
  - fissare l'ammontare della quota associativa o di altri contributi a carico degli aderenti;
  - deliberare sullo scioglimento e/o sulla proroga della durata dell'Organizzazione;
  - decidere in via definitiva sull'espulsione di un associato;
  - ratificare i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
  - nominare il liquidatore o deliberare in merito alla devoluzione dei beni (in caso di scioglimento, cessazione, estinzione dell'organizzazione).

**11.** Le deliberazioni dell'Assemblea sono conservate a cura del Presidente dell'Associazione o del Segretario, se istituito ai sensi dell'art.13 del presente Statuto e rimangono depositate nella sede dell'Organizzazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

### **Art. 10 – Il Consiglio Direttivo.**

**1.** Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di.....ad un massimo di.....componenti. Resta in carica .....anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per .... volte consecutive.

**2.** Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i suoi componenti il Presidente, un Vicepresidente (o più Vicepresidenti) ed il Segretario.

**3.** Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni ...mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro.....giorni dal ricevimento della richiesta. (Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti con voto consultivo).

**4.** Competenze del Consiglio Direttivo:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo entro il mese di..... ed il rendiconto consuntivo entro il mese di..... successivo dell'anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il vice Presidente (o più Vice Presidenti) ed il Segretario;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito al venir meno della qualifica di aderente;
- ratificare, nella prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- redigere regolamenti da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;
- assumere o stipulare contratti di collaborazione con il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio.

**5.** Il Consiglio Direttivo può nominare all'occorrenza, secondo le dimensioni dell'organizzazione anche un Direttore deliberando i relativi poteri.

**6.** Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti la normale gestione dell'organizzazione, riservandosi la deliberazione degli atti di straordinaria amministrazione

**7.** Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono conservate a cura del Presidente dell'Associazione o del Segretario, se istituito ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto e rimangono depositate nella sede dell'Organizzazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

### **Art. 11 - Il Presidente**

**1-** Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

**2-** Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi ed in giudizio;

- è autorizzato ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa

### **Art. 12 - Integrazione del Consiglio direttivo e sostituzione del Presidente.**

1. In caso di cessazione della carica o dimissioni di uno dei suoi componenti il Consiglio Direttivo provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile fare ricorso a tale modalità il Consiglio provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci aderenti che sarà convocata entro 3 mesi.

2. In caso di cessazione della carica o dimissioni del Presidente questi viene sostituito dal vice Presidente (più anziano nel caso di più Vicepresidenti), sino alla convocazione del primo Consiglio Direttivo che provvederà alla nomina del nuovo Presidente.

3. In mancanza di Vice Presidente il Presidente uscente o dimissionario è sostituito dal Consigliere più anziano.

### **Art. 13 - Il Segretario**

1. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Segretario che svolga compiti di natura amministrativa ed organizzativa con delega all'emissione di mandati di pagamento per conto dell'Associazione e con autorizzazione a ricevere pagamenti e fondi destinati alla stessa

2. Il Segretario è responsabile della custodia e conservazione dei Verbali, dei Libri, dei Bilanci e della documentazione contabile dell'organizzazione nonché dei verbali degli Organi di cui al presente Statuto.

### **Art. 14 - Collegio dei Revisori**

1. Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da ... membri effettivi e ...supplenti. I membri del Collegio possono essere eletti anche tra i non aderenti.

2. Dura in carica .....anni. ed è rieleggibile. La carica di Revisore è incompatibile co quella di membro del Consiglio Direttivo. Il Collegio svolge le seguenti funzioni:

- verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;
- verifica dei rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all'Assemblea;
- redazione della relazione annuale al rendiconto consuntivo e sua presentazione all'Assemblea;

### **Art. 15 - Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri, nominato dall'Assemblea degli aderenti è composto da..... membri effettivi e... supplenti, dura in carica .....anni ed i suoi componenti che devono essere scelti tra i non aderenti, sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri delibera in maniera definitiva, secondo i principi di equità e giustizia, sulle controversie insorte tra gli aderenti ed il Consiglio Direttivo e tra i singoli componenti del Consiglio ed il Consiglio stesso.

La decisione del Collegio deve essere comunicata all'aderente ed al Consiglio con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Adempiuta tale formalità il parere diventa esecutivo.

### **Art.16 Attività Secondarie**

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25 maggio 1995.

### **Ar. 17 - Servizi di Cassa**

Il servizio di cassa è affidato ad idoneo istituto bancario e/o servizio di Banco Posta alle condizioni più economicamente vantaggiose per l'Associazione.

### **Art. 18 – Dipendenti**

- 1- L'Organizzazione di Volontariato può assumere dipendenti esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essi svolta.
- 2- I rapporti tra l'Organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro dei dipendenti di istituzioni e servizi socio- assistenziali.

### **Art. 19 - Collaboratori di lavoro autonomo**

1. L'Organizzazione di volontariato per sopperire a specifiche esigenze può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.
2. I rapporti tra l'Organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.

### **Art. 20 – Assicurazioni**

Gli aderenti all'Organizzazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

### **Art. 21 – Bilancio**

1. Ogni anno devono essere redatti , a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che li approva a norma di legge.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. E' composto dal rendiconto economico e dalla situazione patrimoniale ed è costruito sulla base dei principi di trasparenza ed efficacia. Il rendiconto economico contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
4. Il bilancio preventivo è lo strumento di programmazione economica e sociale dell'associazione.

### **Art. 22 - Modifiche dello Statuto**

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o almeno da un decimo degli aderenti.
2. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

### Art. 23- Scioglimento dell'organizzazione

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea degli aderenti convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci, o in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

### Art. 24- Norme di funzionamento

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea sono consegnate agli aderenti congiuntamente ad una copia del presente Statuto.

### Art. 25 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto i regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia di associazione, con particolare riferimento alla legge n. 266 del 11 agosto 1991.

**L'ESEMPIO DI STATUTO SOPRARIPORTATO CONTIENE TUTTI I REQUISITI RICHIESTI PER OTTENERE L'ISCRIZIONE.**

**RAPPRESENTA UN MODELLO E VUOLE ESSERE UNO STRUMENTO A SUPPORTO DI TUTTE LE ASSOCIAZIONI CHE INTENDONO PRESENTARE UNA CORRETTA ISTANZA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO**



- Sanitario
- Sicurezza Sociale
- Sportivo e ricreativo
- Altri settori

Fonti di finanziamento:

- Autofinanziamento
- Convenzioni con Enti Pubblici
- Altre fonti

.....  
.....  
.....  
.....

## **DICHIARA**

di accettare lo Statuto del CE.S.P.IM.

## **CHIEDE**

a nome della sua Associazione, e in virtù dei poteri conferitegli in base allo Statuto, di aderire al CE.S.P.IM in qualità di socio ordinario.

Data .....

Firma

.....

Allega alla presente domanda:

- lo Statuto (ed eventuale Regolamento) della propria Associazione
- l'eventuale verbale del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea contenente la delibera di adesione al CE.S.P.IM.<sup>1[1]</sup>

N.B. per perfezionare la domanda d'iscrizione l'associazione, ricevuto il parere favorevole del Consiglio Direttivo, deve versare la quota sociale di € 50,00 come deliberato nell'Assemblea dei soci del 19/06/2009.

---

<sup>1[1]</sup> Allegare il verbale di delibera di adesione al CE.S.P.IM si rende necessario qualora, in base alle norme statutarie dell'Associazione richiedente, il Presidente non abbia la facoltà di prendere in proprio questa decisione.

# Tutela Multirischi per il volontariato

[www.consorziocaes.org](http://www.consorziocaes.org)

## Convenzione polizze Legge 266/91

*Vi presentiamo le caratteristiche essenziali della copertura assicurativa strutturata dal Consorzio C.A.E.S. a tutela della Responsabilità Civile verso Terzi, degli Infortuni e dell' Indennità di degenza per gli operatori volontari di organizzazioni di volontariato (ai sensi della Legge 266/91) e per gli aderenti iscritti ad Associazioni, Circoli ricreativi, etc.*

In conformità a quanto previsto dallo statuto dell'Organizzazione di volontariato, si assicurano i rischi inerenti l'attività

svolta dai Volontari che siano regolarmente iscritti nei registri del Contraente, che lo stesso è obbligato a tenere.

Sono inoltre comprese attività diverse da quelle previste dallo statuto purché svolte in via del tutto occasionale.

• **Sezione Responsabilità Civile** verso terzi: risarcimento per danni involontariamente causati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. - Art. 18

• **Sezione Infortuni:** per gli infortuni che l'assicurato subisca nello svolgimento dell'attività per la quale è stipulata l'assicurazione, compreso il rischio in itinere. E' considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna

che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità

permanente oppure una inabilità temporanea. - Art. 29

• **Sezione Indennità di degenza:** conseguente ad infortunio o malattia, anche da contagio, a partire dal 5° giorno successivo a quello di ricovero e con il limite di 90 giorni per evento e per anno assicurativo. - Art. 41

## Sezione Somme assicurate Premio

**Resp. Civile verso Terzi € 500.000,00 Massimale di garanzia € 4,00**

€ 25.000,00 Caso Morte

€ 50.000,00 Invalidità permanente (franchigia 3%) **Infortuni** (pro capite)

€ 25,00 pro die inabilità temporanea dal 4° giorno € **6,00**

€ 500,00 Rimborso spese mediche

**Indennità di degenza** (pro capite) € 5,00 pro die dal 5° giorno € **2,50**

**TOTALE PER ADDETTO €12,50 (imposte incluse)**

## **Il premio minimo anticipato non può essere inferiore ad €50,00.**

Il contratto non è nominativo, ma numerico. - Art. 4

E' fatto d'obbligo di tenere regolare registro con l'indicazione delle generalità e delle nuove inclusioni di volontari, che si intendono automaticamente assicurati.

Si procederà, alla fine di ogni annualità, a regolare la posizione con la dichiarazione dell'effettivo numero dei volontari e con il pagamento dell'eventuale differenza di premio.

®

### **Responsabilità Civile verso Terzi**

**Art. 22.a** Danni da incendio, fino a un massimo di risarcimento di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

**Art. 22.b** Conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza.

**Art. 22.c** Conduzione di spazi destinati a parcheggio, compresi i danni da furto.

**Art. 22.d** Danni a cose in consegna, custodia, detenute a qualsiasi titolo o destinazione, fino a concorrenza di un massimo risarcimento di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

**Art. 22.e** Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori e delle attività, fino a concorrenza di un massimo di risarcimento di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

**Art. 22.f** Danni da interruzione o sospensione di attività conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza, fino a

concorrenza di un massimo di risarcimento di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

**Art. 22.g** Attività promozionali, formative, ricreative, culturali, sportive o aventi carattere sociale, compresi i danni alle attrezzature, agli arredi ed ai locali ospitanti le attività sopra descritte ed alle cose esposte in dette sedi.

**Art. 22.h** Servizi sanitari, l'assicurazione comprende la responsabilità civile imputabile all'Assicurato dai servizi sanitari resi per conto della Contraente, purché in possesso dei necessari requisiti di legge per svolgere tale attività.

**Art. 22.i** Uso di apparecchi domestici, mezzi meccanici, elettrici ed elettronici, ecc.

**Art. 22.j** Animali, per la responsabilità civile data dalla proprietà, possesso e/o uso di animali, compresi i rischi inerenti

al loro trasferimento effettuato anche con mezzi di trasporto, esclusi i danni ai mezzi stessi e quelli provocati dalla loro circolazione.

**Art. 22.k** Somministrazione di cibi e bevande, per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato dalla somministrazione di cibi, bevande e simili (compresi i casi di avvelenamento e intossicazione).

**Art. 22.l** Minori, per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni provocati a terzi dai soggetti minorenni a lui affidati per i quali lo stesso sia ritenuto responsabile in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

**Art. 22.m** Rivalsa INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12/6/1984 n. 222.

### **Infortunati**

**Art. 31.1** Morte, indennizzo liquidato ai beneficiari designati o agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

**Art. 31.2** Invalidità permanente, indennizzo determinato mediante applicazione sulla somma assicurata della percentuale del grado di invalidità accertato facendo riferimento ai valori ed ai criteri riportati nella "Tabella delle valutazioni

del grado percentuale di invalidità permanente" allegata al contratto.

Franchigia assoluta per invalidità permanente del 3%.

**Art. 31.3** Inabilità temporanea, con indennizzo integrale per ogni giorno in cui l'Assicurato si è trovato nella totale

incapacità fisica di attendere alle sue occupazioni; al 50% per ogni giorno in cui l'Assicurato non ha potuto attendere

che in parte alle sue occupazioni.

Franchigia assoluta per inabilità temporanea: indennizzo corrisposto a decorrere dal 4° giorno dalla data dell'infortunio.

**Art. 31.4** Spese mediche, fino alla concorrenza della somma indicata in polizza per detta garanzia.

**Art. 32** Estensioni di garanzia: rischio volo, malattie tropicali, rimpatrio salma, danni estetici.

**Art. 37-38** Esonero dichiarazione di altre assicurazioni e dall'obbligo di denuncia di infermità, mutilazioni, difetti fisici.

### **Indennità di degenza**

**Art. 42** Decorrenza della garanzia:

- per gli infortuni subiti dal momento in cui ai sensi dell'art. 3 ha effetto l'assicurazione;

- per le malattie contratte dal momento in cui ai sensi dell'art. 3 ha effetto l'assicurazione; sono comunque compresi

gli stati patologici sorti anteriormente dal 60° giorno in cui ha effetto l'assicurazione.

**Art. 43** Franchigia: l'indennità assicurata deve intendersi corrisposta dal 5° giorno successivo a quello del ricovero.

**Art. 45** Estensioni di garanzia.

**a.** Day Hospital, indennità pari al 50% dell'indennità pattuita per ogni giorno di degenza diurna, per un periodo

massimo di 100 giorni per ogni anno assicurativo. L'assicurazione è valida purché da documentazione dell'istituto

di cura risulti che il Day Hospital è avvenuto, fatta eccezione per le festività, senza soluzione di continuità.

**b.** Malattia contratta per contagio, l'assicurazione è estesa alle malattie contratte dagli Assicurati per contagio.

**Art. 50-51** Esonero dichiarazione di altre assicurazioni e dall'obbligo di denuncia di infermità, mutilazioni, difetti fisici.

*La scheda è sintesi del contratto assicurativo e non costituisce vincolo contrattuale. È possibile richiedere copia completa delle condizioni di polizza.*